



Stefano Azzali
Segretario Generale Camera Arbitrale di Milano

La Legge 580/93, avente ad oggetto il riordino delle Camere di commercio, compirà, nei prossimi giorni dieci anni di vita. Di là dalle valutazioni che si possono compiere e dei risultati, indubbiamente positivi, che nel complesso tale riforma ha portato, è bene domandarsi quali effetti abbia prodotto una particolare previsione inserita in tale legge. Mi riferisco all'art. 2, comma 4, lettera a), che ha attribuito agli enti camerali la possibilità di offrire lo strumento della conciliazione per la composizione delle controversie che possono insorgere tra imprese o tra queste ultime e i consumatori.

Presso le Camere di Commercio è stata sperimentata, con un certo successo, la conciliazione intesa secondo il modello anglosassone della *business mediation*.

Si tratta, in sostanza, di organizzare un incontro, assolutamente riservato, cui le due parti partecipano volontariamente per cercare di trovare un accordo. A tale incontro presenzia una terza persona neutrale, imparziale e indipendente (il conciliatore) il cui compito è quello di aiutare le parti a dialogare e a confrontarsi per facilitare il raggiungimento di un accordo.

Il decennio appena trascorso ha visto, in un parallelo quasi sincronizzato, il legislatore e il sistema camerale percorrere insieme il non certo agevole sentiero della creazione di un nuovo modello di conciliazione, efficace, efficiente e latore di prospettive di ampio respiro.

Il legislatore ha progressivamente ampliato l'ambito dei settori all'interno dei quali favorire l'impiego della conciliazione stragiudiziale presso le Camere di Commercio. L'ultimo esempio, il D.Lgs. 5/2003 relativo alla riforma del diritto societario, rappresenta senz'altro un serio e concreto progresso per una sempre più ampia diffusione della conciliazione quale strumento alternativo alla giustizia ordinaria.

Gli enti camerali, dopo una prima fase di sperimentazione, hanno predisposto una Rete di servizi di conciliazione, tutti ispirati al medesimo regolamento e alle medesime tariffe, che, oggi, rappresenta un concreto modello di *mediation provider*, in linea con gli standard delle più accreditate istituzioni straniere.

Oggi la conciliazione è offerta a queste condizioni presso un buon numero di Camere di Commercio, con la prospettiva di estendere progressivamente l'operatività del servizio all'intero sistema camerale.

Mi pare importante sottolineare il carattere innovatore dello strumento conciliativo: non altrimenti qualificabile è la possibilità di dare alle parti un aiuto concreto che permetta loro di raggiungere un accordo che eviti le conseguenze, spesso deleterie e antieconomiche, di un giudizio. Questa innovatività è, al tempo stesso, propellente e freno per la conciliazione stessa. Come tutti i fenomeni "nuovi" richiede un cambio di mentalità da parte degli operatori del mercato.





Un mutamento che consenta un approccio più flessibile rispetto alla lite; questo comporta la disponibilità a sedersi intorno ad un tavolo, la volontà di superare le questioni di principio e di affrontare bisogni e interessi concreti con una maggiore attenzione al rapporto tra i costi e i benefici di una controversia. Si tratta, insomma, di avere un comportamento più manageriale rispetto alle controversie, svincolato dalla tradizionale logica del “muro contro muro” che, spesso, produce più danni che benefici.

Peraltro questo atteggiamento deve trovare la propria ragione d’essere nell’interesse di ciascuna parte ad una soluzione che non solo consenta di risparmiare tempo e denaro ma anche di creare nuove occasioni commerciali e generare, con ciò, possibilità di guadagno reciproco.

Chi ancora oggi manifesta perplessità sulle possibilità di sviluppo della conciliazione, ha buon gioco nell’evidenziarne i risultati che, presso le Camere di Commercio e ancora di più fuori da queste, appaiono inferiori alle potenzialità che il mercato esprime, se paragonati all’enorme volume di contenzioso commerciale che invade i Tribunali della penisola.

Questo è sicuramente vero; le mie convinzioni (che coincidono con quelle del legislatore) trovano però conferma in alcuni segnali sicuramente confortanti. A partire dagli ultimi anni, i dati statistici della conciliazione “camerale” evidenziano un aumento dei casi trattati e, soprattutto, un netto ampliamento del range dei contenziosi espresso in termini di valore e di tipologia di casi trattati.

Prendo lo spunto dall’esperienza milanese, della quale ho diretta conoscenza, per riferire di controversie in ambito *business to consumer* (con un valore medio di qualche migliaio di euro) fino a contenziosi *business to business* che coinvolgono parti straniere per importi ben superiori ai venti milioni di euro. I casi trattati, d’altronde, non fanno che dimostrare la validità dello strumento in una vasta tipologia di conflitti: dalla telefonia al turismo, dagli appalti alla fornitura di beni e servizi.

Voglio sottolineare un dato che conferma l’efficacia dello strumento conciliativo: quando le parti decidono di partecipare all’incontro di conciliazione, raggiungono un accordo nel 90% dei casi.

Se sempre più numerosi sono i casi in cui le imprese decidono di utilizzare la conciliazione, sempre maggiore è il numero di contratti che ne prevedono l’impiego al fine di comporre eventuali controversie insorte tra le parti.

Ma il segnale sicuramente più interessante è in prospettiva futura: in questi giorni il Consiglio dei Ministri ha approvato il Disegno di Legge Delega al Governo per la Riforma del Codice di Procedura Civile, in cui ampio rilievo è dato al ruolo della conciliazione. Un’ulteriore prova di una sensibilità politica sempre maggiore sul tema, peraltro in linea con i più recenti propositi della Commissione Europea in tema di *Alternative Dispute Resolution*.

Ma, a prescindere dal *favor* del legislatore, dell’impegno delle CCIAA e di tutti coloro che, a vario titolo, sono impegnati nel sostenere la diffusione della conciliazione, non si può negare ci si trovi di fronte ad un ostacolo “culturale”.





Mi pare dunque auspicabile che il cambio di rotta impostato dalle istituzioni sia sempre più avvertito e seguito con convinzione dai professionisti e dal mondo delle imprese, a vantaggio dei quali questo innovamento viene indirizzato.

Articolo pubblicato da IL SOLE 24 ORE – novembre 2003

